



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 21/01/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E NON, INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- con l'art. 9 bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dall'art.1 della L.123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- l'Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla "*strategia europea della plastica*" al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell'Unione dell'uso delle stoviglie in plastica monouso quali piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande monouso, stecche per palloncini, *cotton fioc* non biodegradabili, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e nel materiale per l'igiene;

Considerato che:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno il generale obbligo di predisporre ogni e qualunque azione volta alla riduzione delle quantità di rifiuti, attuando tutte le misure volte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse, ed in ultima analisi a promuovere la sostenibilità ambientale del territorio;
- in particolare i singoli comuni devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclo e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica, anche considerando che l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle normative di settore, comportando un aggravio delle sanzioni a carico del comune inadempiente, potrebbe conseguentemente determinare anche l'aumento della tassa sulla raccolta rifiuti;
- i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio contabile comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali di smaltimento;
- sia lo smaltimento che il recupero debbono trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi, in modo da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il necessario coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;

Atteso che:

- i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti “*cotto fioc*”, aventi il bastoncino realizzato in materiale plastico, essendo praticamente impossibile, date le loro ridotte dimensioni, riuscire a recuperarli una volta dispersi, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l’inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare;

Dato atto che, in tale ottica, questa Amministrazione si prefigge le seguenti finalità:

- ridurre la produzione complessiva dei rifiuti;
- diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l’ambiente a favore di utensili riutilizzabili;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinata a forme di conferimento meno costose (compostaggio);
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
- operare per la salvaguardia dell’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza ;

Rilevato inoltre che:

- come di consuetudine è previsto, durante tutto l’arco annuale, lo svolgimento di una serie di manifestazioni, eventi e iniziative con un potenziale notevole partecipazione di pubblico, soprattutto nei periodi di massima affluenza turistica;
- durante la stagione primaverile ed estiva le spiagge e le aree verdi sono mete preferenziali per il consumo all’aperto di pasti da parte di cittadini, comitive e turisti;

Ritenuto opportuno e necessario:

- assumere iniziative finalizzate alla riduzione, fino alla completa eliminazione, dell’utilizzo di stoviglie monouso e di articoli per l’igiene in plastica, disciplinando con la presente le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio;
- stabilire che tutte le sagre o manifestazioni in genere organizzate nel territorio comunale e/o su aree e spazi pubblici, inclusi i cosiddetti pasti all’aperto (picnic), che prevedono la somministrazione di cibi e bevande, dovranno utilizzare obbligatoriamente stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili o, in alternativa, posate, piatti, bicchieri e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile (**eco-**

friendly), che dovranno essere smaltiti nel modo corretto e quindi convogliate nel relativo ciclo di raccolta;

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 267/00 ed in particolare gli artt. 7 bis, 50 e 54;
- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. li.;

ORDINA

le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in narrativa, al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri del riciclaggio a far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione di rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali:

- 1 gli esercenti presenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso e prodotti per l'igiene (*cotton fioc*) in materiale biodegradabile e compostabile;
- 2 i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre, inclusi i cosiddetti pasti all'aperto (picnic), potranno utilizzare o distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

DISPONE

- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Ente e la sua trasmissione alle Associazioni di Categoria per la divulgazione a tutti i soggetti interessati;
- Che la presente ordinanza abbia efficacia, considerata la necessità di smaltire eventuali scorte, a decorrere dal centovesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione della stessa;
- La Polizia Municipale è incaricata di eseguire e far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/00, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore.

I trasgressori del suddetto obbligo saranno ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, salvo il caso di recidiva.

AVVISA

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)